



**ART. 1**  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto del presente appalto è il servizio gestione, a lotti separati, degli ausili terapeutici per disabili di cui al D.M. 332/1999 – elenchi n. 1, 2, 3 e/o riconducibili (esclusi i dispositivi su misura), in unione d'acquisto per le esigenze dell'AUSL FE di Ferrara, AUSL BO di Bologna e Ausl di Imola, suddiviso nei seguenti lotti:

**LOTTO 1 AUSL BO CIG 6784718E66**  
**LOTTO 2 AUSL IMOLA CIG 678472435D**  
**LOTTO 3 AUSL FE CIG 67847286A9**

La ditta concorrente è tenuta a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente alle condizioni che regolamentano il presente servizio e si impegna ad accettarle senza alcuna riserva o eccezione.

Ai sensi dell'art. 106 c.12 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**ART. 2**  
**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Le attività' sono dettagliatamente descritte, nell'allegato tecnico distinto per ciascun lotto di riferimento e la Ditta dovrà svolgere il servizio in conformità al presente capitolato Speciale e relativo allegato Capitolato tecnico.

**ART. 3**  
**DURATA**

La durata contrattuale del servizio è di anni 3 a decorrere dalla stipula del relativo contratto da parte di ciascuna Azienda Sanitaria. Le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, di anno in anno, per un ulteriore biennio.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni pattuite per ulteriori 6 mesi dalla scadenza del contratto e comunque sino a quando l' Ausl non avrà provveduto ad un nuovo contratto.

Il fornitore accetta, sin d'ora, di uniformarsi alle prescrizioni che eventuali leggi dettassero per la disciplina del servizio in oggetto, promulgate nel corso della fornitura, senza alcun onere per le Aziende Sanitarie.

**ART. 4**  
**ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO**

Qualora nel corso di validità del contratto l'Azienda USL ravvisasse la necessità di estendere il servizio ovvero sopprimere in parte l'esecuzione di quello in corso, lo comunicherà per iscritto alla ditta che sarà obbligata a corrispondervi.

Il servizio indicato potrà essere ridotto rispetto al limite sopraindicato nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria, conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Emilia-Romagna o in conseguenza di variazioni nel programma di acquisizione beni e servizi relativi allo svolgimento dell'attività istituzionale.

**ART. 5**  
**CLAUSOLA DI ADESIONE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, anche alle Aziende dell'Area Vasta Emilia Centrale.

Qualora l'adesione/ampliamento comporti un aumento del valore contrattuale originario superiore al 20%, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinegoziare con la ditta aggiudicataria le condizioni economiche contrattuali.

**ART. 6**  
**PERIODO DI PROVA**

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio.

Alla scadenza, in caso di esito negativo comunicato alla Ditta, senza formali contestazioni e ad insindacabile giudizio dell'Azienda USL, l'aggiudicazione potrà essere decisa a favore della seconda classificata, senza che la prima possa richiedere particolari indennità, fatto salvo il pagamento del servizio effettuato e l'eventuale rivalsa dell'Azienda per forniture contestate.

Nel caso di esito positivo la prosecuzione del rapporto contrattuale opererà automaticamente.

**ART. 7**  
**PREZZI – REVISIONE**

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per il primo anno di validità del contratto; a partire dal secondo anno potranno essere aggiornati a seguito di negoziazione con l'Azienda USL ma in misura comunque non superiore alla rivalutazione dell'indice ISTAT FOI per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato nella media degli ultimi 12 mesi antecedenti la scadenza dell'anno.

Ai sensi dell'art. 15 c.13 lett b) della L.135/2012, i prezzi offerti potranno essere rivisti.

## **ART. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistica, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'impresa è obbligata altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito il servizio, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, potrà integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla azienda capofila, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, dovrà essere allegato al contratto debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

I collaboratori a qualsiasi titolo della ditta appaltatrice che operano all'interno della Azienda Sanitaria sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 " Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165", nel caso in cui l'estensione degli obblighi previsti per i dipendenti pubblici risulti compatibile.

Eventuali violazioni a tali obblighi di comportamento, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale

## **ART. 9 CONTESTAZIONI INADEMPIENZE E PENALITÀ**

- 1) Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per lo svolgimento del servizio, di cui al presente capitolato speciale e relativo allegato tecnico per ciascun lotto di riferimento, l'Azienda sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, fino ad un massimo di 15 giorni. Superato tale termine, l'Amministrazione si riserva il diritto di risoluzione del contratto.
- 2) Nel caso in cui il Fornitore abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate nel capitolato speciale l'Azienda USL contraente, oltre ad applicare una penale per ogni infrazione accertata, avrà anche la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate nei modi che riterrà più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese, a libero mercato, addebitando al Fornitore inadempiente il maggior costo eventualmente sostenuto nonché tutte le altre spese derivanti dall'inadempimento del Fornitore e il risarcimento di eventuali danni derivati dai suddetti inadempimenti, anche relativi all'immagine dell'Azienda USL.
- 3) Nel caso di mancato rispetto dei tempi di consegna e delle modalità di esecuzione del servizio definite dal capitolato speciale e relativo allegato tecnico l'Ausl contraente si riserva la facoltà di applicare alla ditta affidataria le seguenti penali:
  - € 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nelle consegne o nell'esecuzione delle manutenzioni previste;
  - € 200,00 per ogni infrazione accertata relativamente alla tenuta del software di gestione o per l'esecuzione della formazione indirizzata agli utenti del servizio, elevabili a € 400,00 in caso di recidive;
  - € 1.000,00 in caso di impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio;

- € 2.000,00 in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori della ditta;
  - € 1.000,00 in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i servizi dell'Azienda USL o inadempienze rispetto alla modalità e qualità di esecuzione delle manutenzioni previste;
  - € 100,00 per ogni attrezzatura consegnata relativamente alla quale si riscontrassero carenze in ordine alla sanificazione;
  - € 250,00 per ogni attrezzatura consegnata relativamente alla quale si riscontrassero carenze in ordine alla manutenzione.
- 4) Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Capitolato e relativi allegati; in tali casi l'Azienda USL contraente, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere erogata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
  - 5) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto alla Ditta dall'Azienda sanitaria e la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.
  - 6) Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
  - 7) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
  - 8) Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
  - 9) L'Azienda sanitaria contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto..Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le parti convengono che, oltre quanto già genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e quanto indicato nel precedente articolo 8 , costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- 1- ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ( Clausola risolutiva espressa )
  - a) apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
  - b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della ditta aggiudicataria;
  - c) mancata osservanza del divieto di subappalto;
  - d) impiego di personale non dipendente della ditta aggiudicataria;
  - e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
  - f) nel caso di gravi e ripetute inadempienze segnalate (almeno tre) da parte da parte dell' AUSL
- 2- ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, qualora i collaboratori a qualsiasi titolo della ditta fornitrice si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 " Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165" nel caso in cui l' estensione di tali obblighi risulti compatibile.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda Sanitaria, in forma di lettera raccomandata/pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, riservandosi la facoltà di rivalersi sulla ditta a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. L'incarico verrà conferito alla ditta classificatasi in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.

**ART. 11**  
**DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia dell'esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà prestare idoneo deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 10% dell'importo di aggiudicazione del servizio per il lotto di riferimento.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà allo scadere del contratto, su richiesta scritta della ditta.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Azienda USL contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda Sanitaria.

**ART. 12**  
**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il contratto a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo e perdita della cauzione definitiva fatto salvo il diritto della Azienda stessa al risarcimento di ogni conseguente danno.

**ART. 13**  
**SUBAPPALTO**

E' vietata qualunque cessione o subappalto totale de servizio. Il subappalto deve essere dichiarato in sede di offerta ed è autorizzato dall'Azienda USL contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda USL contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per l'appalto.

Le modalità del subappalto sono regolamentate dall'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche. I provvedimenti di autorizzazione saranno adottati dalla Azienda USL con atto amministrativo.

**ART. 14**  
**PERSONALE**

Il personale impiegato resterà assoggettato unicamente al potere direttivo, disciplinare e di controllo della ditta aggiudicataria. Il servizio sarà erogato dal personale della ditta nel rispetto delle procedure e delle direttive impartite direttamente esclusivamente dal proprio datore di lavoro, che dovrà coordinarsi ed integrarsi con il responsabile di riferimento dell'AUSL per quanto attiene le linee guida relative alle modalità di erogazione e di uniformità operativa del servizio in oggetto.

La ditta si fa garante nei confronti dell'Azienda dell'adeguatezza dei propri operatori incaricati per l'effettuazione del servizio integrato, sia sotto il profilo dell'efficienza operativa che sotto quello dell'impatto relazionale con l'utenza, impegnandosi alla sostituzione. La ditta deve provvedere alla sostituzione degli operatori per i quali si verificano cause di impedimento all'attività.

**ART. 15**  
**DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Azienda USL contraente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore dovrà dimostrare di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Azienda USL contraente e dei terzi, per l'intera durata del contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto .

Si riterrà adeguata una polizza assicurativa che preveda massimali per sinistro non inferiori a

- *responsabilità civile verso terzi massimale € 3.000.000,00 =*
- *limite per persona € 3.000.000,00 =*
- *danneggiamenti a cose o animali € 1.000.000,00 =*

In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda USL contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all' Azienda USL contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla contratto. Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Azienda USL contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento

la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### ART. 16

##### OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE E DEI CONTRATTI DI LAVORO DELLA CATEGORIA

La ditta aggiudicataria deve osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Azienda USL, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Il personale tutto, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori che costituiscono oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti

dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

L'Azienda USL ha la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e sospendere i pagamenti del servizio qualora si riscontrassero irregolarità imputabili alla ditta aggiudicataria.

#### ART 17

##### ORDINI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

In base alla disposizione della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda Usl, laddove previsto emetterà gli ordini esclusivamente in forma elettronica.

Pertanto il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la de materializzazione del ciclo passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ETC) nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER

La fattura relativa alla fornitura effettuata dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Dettagliate informazioni sulle modalità di fatturazione elettronica sono disponibili sul sito dell'AUSL.**

Il mancato rispetto delle disposizioni ivi contenute non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

#### ART. 18

##### CORRISPETTIVI - PAGAMENTI

Per quanto riguarda il lotto 1 AUSL BO ed il lotto 2 AUSL IMOLA il servizio sarà fatturato in base alle effettive prestazioni effettuate, quantificate in base al costo unitario determinato dall'applicazione della percentuale unica di sconto, presentata in sede di offerta, ai prezzi a base d'asta indicati nello SCHEMA OFFERTA.

Per quanto riguarda il lotto 3 AUSL FE, il canone sarà fatturato a cadenza mensile. L'importo sarà determinato in base all'importo offerto in sede di presentazione dell'offerta economica.

Trattandosi di fornitura finalizzata all'esecuzione di prestazioni sanitarie, la cui interruzione potrebbe provocare interruzione di pubblico servizio, la Ditta aggiudicataria rinuncia a far valere qualsiasi eccezione di inadempimento ai sensi dell' art.1460 c.c. Ogni arbitraria interruzione sarà ritenuta contraria alla buona fede e la Ditta sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tali interruzioni con successiva determinazione in contraddittorio con la ditta medesima dell'importo da non corrispondere.

**Dettagliate informazioni sulle modalità di pagamento sono disponibili sui siti delle Aziende Sanitarie**

#### ART. 19

##### CONCILIAZIONE PRESSO LA CCIAA

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di competenza dell'AUSL contraente .

**ART. 20**  
**CONTROVERSIE**

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Ferrara; per ogni controversia giudiziale in sede di esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall' esecuzione dei contratti, non saranno deferite ad arbitri.

**ART.21**  
**TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 della L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare all' Azienda Sanitaria contraente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all' art.3 della L 136/2010 e s.m.i., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda contraente ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell' inadempimento della propria controparte ( subappaltatore/ subcontraente ) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di subappalto / subcontratto, la Ditta aggiudicataria si obbliga ad inserire nel contratto di sub appalto/ subcontratto, pena di nullità assoluta dello stesso, le seguenti clausole:


L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.


L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

**ART. 22**  
**RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE**

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubbliche forniture, nonché alle altre norme applicabili in materia.

DT 

Il Direttore Servizio Comune  
Economato e Gestione Contratti  
(Dr.ssa Monica Pertili)



Letto, approvato, si sottoscrive per accettazione:  
(Timbro e Firma del legale rappresentante della ditta)

**ACCETTAZIONE ESPRESSA**

**La ditta accetta tutte le clausole sopra riportate nessuna esclusa o eccettuata.**

**In particolare a norma dell'art. 1341 1342 c.c. accetta e specificatamente sottoscrive le clausole di cui agli articoli di seguito indicati:**

- ART. 4 ESTENSIONE O RIDUZIONE DELL'APPALTO
- ART. 5 CLAUSOLA DI ADESIONE
- ART. 7 PREZZI E REVISIONE
- ART. 9 CONTESTAZIONI INADEMPIENZE E PENALITÀ
- ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 18 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
- ART. 19 CONCILIAZIONE PRESSO LA CCIAA
- ART. 20 CONTROVERSIE

Letto, approvato, si sottoscrive per accettazione: (Timbro e Firma del legale rappresentante della ditta)

Allegati:

- ALLEGATO TECNICO LOTTO 1
- ALLEGATO TECNICO LOTTO 2
- ALLEGATO TECNICO LOTTO 3